

Polizia di Stato... in servizio per troppi e lunghi anni?

A cura di Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni

Oggi parleremo di una categoria lavorativa, i lavoratori dipendenti della Polizia di Stato, che soffre da tempo, oltre ai continui tagli di organico, strutture e conferimenti economici – che rendono difficoltoso e a tratti quasi eroico lo svolgimento della loro preziosa attività – anche di difficoltà dal punto di vista previdenziale.

L'art. 24 della L. 214/2011 – Decreto “Salva Italia” prevedeva l'adozione di un “regolamento di armonizzazione” al fine di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto di sicurezza per il quale sono previsti diversi requisiti da quelli vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria.

L'emanazione del regolamento, che sarebbe dovuta avvenire in un primo momento entro il 30/06/2012, termine poi prorogato al 31/10/2012, ha tardato ad arrivare, anche (ma non solo) a causa della crisi di governo intervenuta.

È così che si giunge al 16 gennaio 2014, quando sulla G.U. della Repubblica italiana è stato pubblicato il D.P.R. 157/13, entrato in vigore a partire dal giorno successivo, contenente le nuove regole per la tanto aspirata armonizzazione dei requisiti minimi. Sebbene l'intestazione del D.P.R. stesso, oltre alle categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, continua a riportare il personale del comparto sicurezza e difesa e quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico quali destinatari, va da subito chiarito che proprio per queste categorie, il regolamento non si applica.

Infatti il testo dello stesso, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nell'ottobre del 2012, fu sottoposto poi all'esame del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, le quali vincolarono l'approvazione dello stesso allo stralcio degli articoli che interessavano gli uomini e le donne in divisa.

Pertanto, preso in considerazione il fatto che la Polizia di Stato è un'amministrazione civile ad ordinamento speciale e come tale, ai fini pensionistici, destinataria di norme esclusivamente dettate e, dello stralcio dei primi 4 articoli

del Regolamento di armonizzazione riguardanti il personale del comparto di Sicurezza e Difesa e quello dei Vigili del Fuoco, per detto personale continua ad applicarsi la previgente legislazione in materia di trattamenti pensionistici. Tuttavia, tali requisiti sono soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2013 all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Va comunque ricordato che per effetto del decreto Salva Italia, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (legge Monti-Fornero), dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP è confluito all'INPS. All'Ente fanno riferimento dipendenti dello Stato e degli Enti Locali e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali degli iscritti all'Istituto.

In virtù della complessa normativa applicata al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ritenuto necessario fornire maggiori chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di adeguamento alla speranza di vita (messaggio n. 545 del 10/01/2013).

Fatte le dovute premesse al fine di delineare i confini di una categoria lavorativa per la quale in materia di trattamenti pensionistici non si applicano le normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato, ma una legislazione esclusivamente dettata dalla quale consegue una reale complessità di calcolo, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche, in termini di requisiti minimi e misura di calcolo, per il trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia e di anzianità del corpo di Polizia di Stato. Precisiamo fin da ora che per rendere più semplice l'esposizione, sono state omesse dalla trattazione le pensioni per destituzione, per dispensa, indiretta e di reversibilità.

La contribuzione

La contribuzione obbligatoria o effettiva per i dipendenti del settore pubblico è versata dall'assicurato e dallo Stato in costanza di rapporto di lavoro. Il contributo dovuto è calcolato in proporzione al reddito percepito.

In particolare la contribuzione è dovuta in misura percentuale sulla retribuzione lorda annua comprensiva anche della contingenza, cioè dell'indennità integrativa speciale. Quota parte è a carico dello Stato e la restante parte a carico del dipendente stesso, per un misura totale del 33% ripartito come segue:

• a carico dello Stato	24,20%
• a carico del dipendente	8,80%
Totale	33,00%

Va comunque specificato che la retribuzione assunta come base per il calcolo delle quote contributive del dipendente non deve essere né inferiore né maggiore di una quota, rispettivamente minima e massima, stabilita annualmente dalle normative.

Attualmente il minimale contrattuale per i lavoratori dipendenti è pari a € 200,35 settimanali per un totale annuo di € 10.418,00. Se i contributi effettivamente versati corrispondono ad una retribuzione inferiore l'istituto provvede ad attribuire una proporzionale riduzione delle settimane accreditate ai fini dell'anzianità contributiva.

Il massimale, invece, è il limite di retribuzione

oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Attualmente tale limite è definito nella misura di € 100.123,00 annui. Incorrono nel massimale solo i soggetti che partecipano interamente al sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia

Il trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori. Nello specifico vigono i seguenti limiti di età:

Età anagrafica	Qualifica di appartenenza
65 anni	Dirigente generale
63 anni	Dirigente superiore
60 anni	Qualifiche inferiori

Qualora il dipendente raggiunga l'età necessaria per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, in ragione della qualifica o grado di appartenenza e, a tale data non abbia raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dovrà essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Di converso qualora a tale data abbia raggiunto oltre che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, anche i requisiti richiesti per la pensione di anzianità, il suddetto adeguamento non troverà applicazione.

Per conseguire il diritto al trattamento pensionistico per vecchiaia, oltre al compimento delle suddette età, occorre aver contestualmente maturato **20 anni di anzianità contributiva**.

I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti.

Ad esempio il dipendente che non abbia maturato entro il 31/12/2015 i requisiti previsti per la pensione di anzianità, dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei re-

quisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
- pensione di anzianità + finestra mobile

Quindi, al raggiungimento del primo requisito utile tra i due, il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia.

Pensione di anzianità

Per effetto dell'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, a partire dal 1° gennaio 2013, si applica anche ai requisiti contributivi necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, oltreché a quelli anagrafici.

In particolare fino al 31/12/2015 si acquisirà il diritto all'accesso alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- **raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età;**
- **raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 e anni e 3 mesi;**
- **raggiungimento di 53 anni e di 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva** prevista dall'ordinamento di appartenenza. (L'introduzione del sistema contributivo prorata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari il venir meno dell'accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia raggiunto al 31.12.2011 l'aliquota massima dell'80%).

Anche per la pensione di anzianità il diritto al trattamento di quiescenza si acquisisce trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti.

Va comunque specificato che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti

maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.

Misura per il calcolo della pensione

L'art. 24 del più volte menzionato decreto legge, ha tra le altre cose previsto che dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Pertanto, anche per gli appartenenti al corpo di Polizia valgono le stesse regole disciplinate dal suddetto articolo in materia di sistema di calcolo della pensione.

Nulla è innovato per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 (calcolo Misto o puramente contributivo), mentre chi ne aveva di più conserva il più favorevole calcolo retributivo per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011.

Va comunque ricordato che ai fini del computo dell'anzianità contributiva, per il personale delle Forze di Polizia di Stato, è riconosciuta una maggiorazione degli anni di servizio che a partire dal primo gennaio 1998 non può eccedere il limite massimo di 5 anni.

In particolare per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva (adeguati all'incremento della speranza di vita) necessari per l'accesso alla pensione.

Misura per il sistema misto – retributivo

$$P = Rp1 * Ac92 * q1 + Rp2 * (Ac11 - Ac92) * q2 + Mc * ke$$

Rp1: retribuzione pensionabile riferita alla retribuzione (comprensiva della contingenza,

cioè dell'indennità integrativa speciale) degli ultimi 6 mesi antecedenti il pensionamento;

Ac92: anni di contribuzione maturati sino al 31/12/1992;

Rp2: retribuzione pensionabile riferita alla retribuzione (comprensiva della contingenza, cioè dell'indennità integrativa speciale) degli ultimi 10 anni antecedenti il pensionamento;

Ac11: anni di contribuzione maturati sino al 31/12/2011. Per la Polizia di Stato ogni anno di contribuzione dal 21° al 30°, ai fini del calcolo, vale 2. In tal modo il massimo di 40 si raggiunge al 30° anno di contribuzione. Per i contributi maturati a partire dal 1998 il bonus così calcolato non può superare 5 anni.

Mc: montante contributivo maturato a partire dal 01/01/12;

Ke: coefficiente di trasformazione relativo all'età;

q1: per i primi 20 anni vale il 2,596%, per quelli successivi il 2,124%. (Esempio: se Ac95=14 allora $Ac95 * q1 = 14 * 2,596\% = 36,344\%$; se Ac95=25 allora $Ac95 * q1 = 20 * 2,596\% + 5 * 2,124\% = 62,540\%$);

q2: applicata come descritto dalla tabella a lato:

sino a € 46.076	2,00%
da € 46.076 a € 61.282	1,60%
da € 61.282 a € 76.487	1,35%
da € 76.487 a € 87.545	1,10%
oltre € 87.545	0,90%

Misura per il sistema misto (classico)

$$P = Rp1 * q1 * (Ac92) + Rp2 * (Ac95 - Ac92) * q2 + Mc * ke$$

Rp1: retribuzione pensionabile riferita alla retribuzione (comprensiva della contingenza, cioè dell'indennità integrativa speciale) degli ultimi 6 mesi antecedenti il pensionamento;

Ac92: anni di contribuzione maturati sino al 31/12/1992;

Rp2: retribuzione pensionabile riferita alla retribuzione (comprensiva della contingenza, cioè dell'indennità integrativa speciale) degli ultimi 10 anni antecedenti il pensionamento;

Ac95: anni di contribuzione maturati sino al 31/12/1995;

q1; q2: di cui sopra;

Mc: montante contributivo maturato a partire dal 01/01/1996;

Ke: coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Misura per il sistema contributivo

$$P = Mc * ke$$

Mc: montante contributivo maturato a partire dal 01/01/1996, formato dalla capitalizzazione dei contributi annui versati. Il montante accumulato è rivalutato al tasso annuo pari alla variazione media

Età	Ke (2013-2015)
57	4,30%
58	4,42%
59	4,53%
60	4,66%
61	4,80%
62	4,94%
63	5,09%
64	5,26%
65	5,44%
66	5,62%
67	5,83%
68	6,05%
69	6,28%
70	6,54%

quinquennale del PIL. Nel calcolo del montante l'aliquota di computo è pari a 33% e si applica sul reddito imponibile nei limiti del massimale di € 100.123,00 annui.

Ke: coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento (come sopra descritto).

Conclusioni

In conclusione la riforma Monti-Fornero per il corpo della Polizia di Stato ha previsto che l'adeguamento dei requisiti (in un primo momento solo anagrafici) alla speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013 fosse applicato, qualora l'accesso al pensionamento avvenisse a prescindere dall'età, anche ai requisiti contributivi e, come per la generalità dei lavoratori, ha previsto il passaggio a partire dal 1° gennaio 2012 al sistema di calcolo contributivo.


Nonostante nulla sia stato innovato circa i limiti massimi previsti dai singoli ordinamenti in relazione alla qualifica e al grado di appartenenza, ciò si traduce in un allungamento della permanenza in servizio e in una riduzione dei tassi di sostituzione.

Dai dati della tabella si può evincere che, poste tre diverse generazioni di poliziotti, ciascuna delle quali ha iniziato a contribuire all'età di 20 anni, l'accesso alla pensione di anzianità risulterà sempre più ritardato nel tempo per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita. Va comunque precisato che gli anni di contribuzione indicati in tabella corrispondono all'anzianità contributiva effettiva, in aggiunta alla quale va considerata la maggiorazione di servizio di cui gode il corpo di polizia (max 5 anni).

Tabella - Pensione di anzianità (inizio attività 20 anni)							
Data di nascita	Reddito lordo annuo	Contributi ad oggi	Data di pensione	Età al pensionamento	Contr. effettivi	Sistema di calcolo	Tasso di sostituzione
02/1960	35.000	34	09/2016	56a. 7m.	36a. 7m.	misto	70%
02/1970	30.000	24	12/2027	57a. 10m.	37a. 10m.	misto	57%
02/1980	25.000	14	02/2039	59a.	39a.	contributivo	51%

Gli stessi agenti, avranno diritto al trattamento di pensione per vecchiaia al compimento dei 60 anni di età, ma in applicazione della disciplina relativa a tale categoria di personale, ciascuno di essi andrà in pensione con 61 anni di età e 41 anni di effettiva contribuzione. Dal grafico, che mette a confronto i tassi di sostituzione, è chiaramente visibile come il passaggio al sistema di calcolo contributivo risulterà altamente penalizzante per le generazioni future. L'agente di polizia più anziano riuscirà a percepire un assegno di pensione pari a circa l'84% della sua retribuzione, mentre l'ultima generazione riuscirà a malapena ad ottenere il 56%.

Tasso di sostituzione pensione di vecchiaia (Agente di Polizia - Età pensione 61 anni)



Dal grafico che segue, si può notare come operi l'adeguamento all'incremento della speranza di vita sul requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per un dirigente generale, che all'età del pensionamento non abbia maturato il requisito per l'accesso alla pensione di anzianità, occorrerà aver compiuto 65 anni e 3 mesi nel 2015, fermo restando il requisito contributivo di almeno 20 anni. Nello stesso anno per un dirigente superiore sarà necessario il compimento di 63 anni e 3 mesi, 60 anni e 3 mesi per le qualifiche inferiori.

In particolare per le tre generazioni di agenti, la pensione arriverà con circa un anno in più rispetto alla generazione di dieci anni più grande. Si stima che nel 2021 occorrerà aver compiuto 61 anni e 2 mesi di età, nel 2032 - 62 anni 1 mese e nel 2043 - 62 anni e 2 mesi.

Requisiti anagrafici adeguati alla speranza di vita (2015-2050)




Tabella - Pensione di vecchiaia (inizio attività 30 anni)							
Data di nascita	Reddito lordo annuo	Contributi ad oggi	Data di pensione	Età al pensionamento	Contr. effettivi	Sistema di calcolo	Tasso di sostituzione
02/1960	35.000	24	01/05/2022	62a. 3m.	32a. 3m.	misto	55%
02/1970	30.000	14	01/04/2033	63a. 2m.	33a. 2m.	contributivo	50%
02/1980	25.000	4	01/05/2044	64a. 3m.	34a. 3m.	contributivo	53%